

COS

delittuosa concordata fosse esclusa ogni previsione di danno alle persone trova conferma particolare nella condotta del crimine che era il Giuseppe Jato nel quale -  
ra lo Sciortino.

Conseguentemente, in accoglimento del relativo ricorso di gravare e in riforma della impugnata sentenza, la Corte stima conforme a giustizia assolvere Terranova Antonino fu Giuseppe, Nannino Frank, Pisciotto Francesco, Di Lorenzo Giuseppe, Cucinella Antonino e Sciortino Pascuale dalla imputazione di concorso morale nella strage consumata da Pasatore Salvatore a Partinico per non aver commesso il fatto.

77. - Il problema concernente la natura dei delitti coordinati, se rivestano carattere politico oppure siano esclusivamente delitti comuni, sollevato dallo stesso Giuliano nella lettera esibita dal suo difensore avv. Romano Battaglia (v. n. 48, A), ha formato oggetto di ampio dibattito in primo grado ed è stato riproposto in questa sede con i motivi d'impugnazione da quasi tutti gli imputati.

I primi giudici l'hanno risolto negativamente (v. n. 33, II, 9), ma è d'uopo notare che, mentre gli argomenti posti a base della decisione non sembrano determinati, talune censure mosse alla sentenza sono indubbiamente fondate.

La questione esige pertanto un completo riesame e, poichè agli effetti della legge penale, è politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato oppure un diritto politico del cittadino, indipendente-

665

mento del reativo che ha spinto il colpevole al crime, ed è altresì considerato politico il delitto come determinato in tutto o in parte da motivi politici (art. 9 c.p.), la indagine si pone sotto il duplice riflesso del diritto leso e della politicalità dei reativi, vale a dire sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo.

Fatti, in relazione al primo aspetto, taluno degli appellanti ha sostenuto che i delitti di cui si tratta siano politici obiettivamente in quanto il Giuliano ed i suoi accoliti, sia sparando sulla folla convenuta a Portella della Ginestra per celebrarvi la festa del lavoro - folla composta prevalentemente da iscritti ai partiti di sinistra, da simpatizzanti, dalle loro famiglie - o volgendola in fuga proprio quando il segretario della sezione del P.S.I. di S. Giuseppe Jato aveva cominciato a parlare; sia attaccando con armi da fuoco e materie esplodenti ed infiammabili le sedi del P.C., quale mezzo ed intimidazione a coloro che vi si riunivano per professare le proprie idee politiche, avevano manifestamente leso i diritti soggettivi di riunione e di associazione in partiti politici che l'ordinamento giuridico riconosce al cittadino.

La suggestione dell'argomento, prospettato puro in primo grado, ebbe un certo riflesso nel pensiero dei primi giudici i quali, dopo aver rottevolmente escluso nei fatti incriminati ogni carattere politico obiettivo nella considerazione che il bene giuridico leso non poteva identificarsi né in un interesse politico dello Stato, né in un diritto politico del cittadino, ritenne-

600

ro, tuttavia opportuno chiarire che il suddetto caso non sussisteva non già perchè la libertà di associazione in partiti - garantita dall'art. 49 della Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948 - non fosse un diritto politico che, anche prima, in costanza dello Statuto del 1946, "la scienza e la pratica" avevano riconosciuto quale una delle fondamentali libertà del cittadino, bensì perchè il Giuliano e quelli della sua banda si erano risolti ad agire per costringere i comunisti a desistere dall'istigare i contadini a fare la spai ai banditi e non pure per offendere, o più ancora per sopprimere, il diritto dei cittadini di iscriversi al partito socialista ed a quello comunista. Affianco invero perplessa che non può essere condivisa dappoi, a parte l'angusta visione del fine, sembra raccomandare il criterio della esclusione alle regioni di rovente, mutandole agli scopi immediati dell'azione.

In realtà è diversa: non è dubitabile che per le canali dianzi accennate (v. n. 75) il Giuliano mirasse, mediante le azioni terroristiche compiute, all'annientamento del comunismo locale impedendo o paralizzando lo esercizio della libera <sup>incalza</sup> rinuncia, nonché di associazione di quei cittadini nei partiti comunista e socialista e nelle organizzazioni sindacali promosse dagli stessi partiti; ma ciò non importa che tali azioni possano assurgere a delitti politici sotto l'aspetto obiettivo.

Il bene giuridico tutelato nei reati di strage o di danneggiamento seguito da incendio è la pubblica incolumità, esposta, nell'un caso, a pericolo da fatti commes-

CCC

si a fine di uccidere e, all'atto, della morte per incendio; e, ove la violenza che è alla base dei reati stessi leda nel contempo un diritto politico del cittadino, si avrà concorso materiale dei detti reati con quello di cui all'art. 234 c.p. che è delitto obiettivamente politico; ipotesi che però nella specie non ricorre sia sotto il riflesso della mancanza d'incriminazione, sia ancor più sotto quello dell'astratta incriminabilità.

La categoria dei diritti politici di fatti è costituita dal e facoltà giuridiche spettanti al circolo di partecipare alla vita pubblica concorrendo con la propria attività e con la propria volontà al funzionamento politico dello Stato; esse si affermano tanto verso lo Stato, quanto verso un soggetto uguale e si distinguono dai diritti individuali di libertà (così dette libertà civili in contrapposizione a libertà politiche o diritti politici) stabiliti dall'ordinamento giuridico vigente a tutela, nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, della libera esplicazione di determinate attività lecite che di per sé non implicano esercizio di funzioni pubbliche, sebbene ne siano essenziale presupposto; tra le quali libertà si annoverano i diritti di riunione e di associazione.

Ne discendo che la nozione del diritto politico delineata dalla difesa del Cucinella nei motivi di gravame, come quella del diritto "a professare idee politiche, a riunirsi in associazioni di carattere politico, alla libertà di riunione, alla libertà di parola", non è esatta e non può essere attesa in quanto conforme le libertà civili con quelle politiche.

619

Vero è che una parte della dottrina, sul riflesso della norma contenuta nell'art. 49 della Costituzione e del suo collocamento nel titolo "dei rapporti politici", nonché in considerazione della rilevanza per il diritto pubblico della funzione dei partiti, quali associazioni dirette a determinare la politica dello Stato, è inclino a configurare tra i diritti politici anche quello di libera associazione in partiti ed a ricondurlo per conseguenza nell'ambito della tutela di cui all'art. 31 c.p.; ma è agevole osservare che la citata norma costituzionale non regola l'attività dei partiti politici, la quale pertanto nel campo del diritto pubblico acquista rilevanza giuridica solo mediatamente, e che la facoltà riconosciuta ai cittadini di iscriversi nei partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale resta pur sempre nella sfera delle libertà civili, alla cui difesa contro eventuali attentati da parte di soggetti uguali, cioè da parte di privati, provvedono le norme della legislazione ordinaria.

E' chiaro adunque che in nessun caso l'attività criminosa di cui si tratta potrebbe configurare il delitto politico sotto il profilo obiettivo del bene giuridico lesso.

In relazione al secondo aspetto dell'indagine si deve innanzi tutto considerare che ai fini della configurabilità del delitto politico soggettivo hanno rilevanza soltanto quei motivi che, pervenuti dalla coscienza individuale alla vita esteriore, improntano e caratterizzano un'azione.

E' insegnamento costante della Suprema Corte che per

GAI

La sussistenza del delitto politico non e il profilo su-  
biiettivo e necessario che il reato sia stato determinate,  
in tutto od in parte, dal fine di averne, realizzare  
o combattere idee o imprese di partito nell'interesse  
dello Stato o della collettività in generale secondo l'o-  
pinione dell'agente (Cass. pen. II, 27.11.1947, ric. Ber-  
tani; Giust. pen. II, 285); e a completare la no-  
zione occorre aggiungere che in una paragonata sentenza  
la stessa Corte, negando rilevanza giuridica ai segreti  
impulsi psichici che animano la condotta dell'agente ed  
alla normalità dei fini perseguiti, ha chiarito che la  
natura politica del reato non viene meno se alla base  
dell'attività politica si agitano sentimenti e desideri  
politici purchè exteriorizzandosi si traducono in movimen-  
ti ed in fini impersonali che, dilatandosi oltre gli in-  
teressi individuali, investono la collettività; ed ha  
precisato altresì che la lotta politica non cessa di co-  
re tale se, lungi dal mirare a scopi nobili, morali,  
legittimi, sia combattuta con panfletti intenti vengano-  
e dannosi per le altre classi sociali" e si svolga  
di un piano locale, anzichè nazionale, per centra-  
re soluzioni di indole economico-sociale propugnate  
li avversari (Cass. pen. I, 26.4.1948 ric. Bardello;  
st. pen. 1948, II, 784).

In luce di questi principi regolatori fondato si po-  
te le critiche mosse alla sentenza impugnata, il Co-  
si fa ad escludere ogni colorazione politica nell'at-  
to del Giuliano sul riflesso che l'abito di delin-  
te comune, la scarsa e rudimentale cultura, lo sfon-  
damento egoistico dei motivi siano incorruti

612

con la idealità dei fini propri del movimento politico.

Vero che, ai fini della individuazione di questo movimento, come di qualsiasi altro motivo del reato, insieme con la natura e le modalità del delitto, e le particolari condizioni di luogo e di tempo della esecuzione, hanno notevole rilevanza anche la figura del reo e della persona offesa; e "ciò perchè il contrasto di idee e di attività politiche, mentre per sé stesso non è sufficiente a far ritenere politico il motivo del delitto, può talvolta convincere della sussistenza di un tale movimento se posto in relazione a determinate circostanze di tempo e di persona, alla natura di particolari delitti o alla personalità del colpevole e quindi - sotto quest'ultimo profilo - nei confronti di una delinquenza occasionale, più che nei confronti di un delinquente abituale o professionale o per tendenza" (Cass. pen. I, 4.6/2/1954 n. 469, ric. Prodi ed altri; C. Competa Cass. Pen. 1954 n. 177). Ma, come si evince da tale chiaro insegnamento della Suprema Corte, se l'abito delinquenziale del reo costituisce un fattore negativo nella valutazione del movimento politico non è tuttavia un fattore assoluto e determinante ai fini della esclusione del movimento stesso.

Della figura della personalità del Giuliano, come dei fattori causali si è già detto avanti: qui interviene sottolineare soltanto che, sia nei moti separatisti (v. n. 9), sia nella lotta anticomunista, egli mirò alla soddisfazione di esigenze personali ed egoistiche - primo ed intimo movimento - attraverso il conseguimento di obiettivi politici; e che tanto la strage di Portella della Ginestra, quanto gli attentati alle sedi comuniste si rappresentano nel mondo esteriore come l'epilogo di

613

una catena causale di avvenimenti che dalla liquidazione dell'E.V.I.D. si susseguono fino ai risultati delle elezioni regionali del 10 aprile 1947 nei comuni di Liano degli Albanesi, S. Cipirrello, S. Giuseppe Jato (v. n. 10); avvenimenti nei quali viva parte ha avuto il Giuliano e che segnano le fasi di un aspra lotta locale impegnata a difesa del tradizionale regime economico - sociale della terra contro lo sgretolamento operato dai comunisti attraverso le organizzazioni sindacali e le cooperative agricole.

Per retrograde, vessatoria ed illegittima che fosse, questa difesa non cessava di essere l'immediato obiettivo di una lotta politica ed economico - sociale diretta a contrastare una impresa di partito.

L'interesse personale del Giuliano alla conservazione dell'assetto esistente, indispensabile al prosperare del banditismo ed al perdurare della sua nefasta autorità - interesse che potrebbe apparire in contrasto con l'ansia d'impunità e non lo è - rimane un motivo intimo che nessuno dei gregari percepì, perchè le condizioni di ambiente non erano ancora mutate sensibilmente, tranne forse Risciotta Gaspare cui non era sfuggito che la trasformazione delle campagne sarebbe stata esiziale per loro, come traspare dalla sua osservazione al dott. Vassile quando l'interruppe per dirgli che non aveva paura di un possibile responso di malattia perchè tanto o una pallottola di fucile o la vittoria dei comunisti avrebbero finito per eliminarlo (v. n. 51, C.I.).

Ora, se è esatto - come la sentenza impugnata rileva - che a dare colorazione politica a un delitto comune non basta che sia stato commesso contro uno o più a parte-

611

nenti ad un partito politico, del pari non è contestabile che siffatto elemento, valutato nel quadro delle altre circostanze, acquista nella specie particolare valore diagnostico: nessun rapporto mai era intercorso tra il Giuliano e le sue vittime di Cortella della sinistra; egli sparò sulla folla convenuta nel pianoro perchè vi erano, in gran numero, appartenenti e aderenti, ai partiti di sinistra che avevano vinto alle elezioni del 20 aprile; e, nella sua criminalità sanguinaria, sparò incurante che anche altri vi fossero, tra cui donne e bambini, a trascorrere una lieta giornata di festa, compiendo un eccidio efferato che si pone contro le leggi dell'umanità.

Questo delitto fu indubbiamente impolitico per le prevedibili ripercussioni di saccazione e di sdegno che avrebbe suscitato ma, al pari che gli attentati alle sedi comuniste, non sarebbe spiegabile al di fuori della posizione di lotta ai comunisti assunta dal Giuliano e dallo Sciortino fin dal tempo del separatismo.

Tra i motivi che determinarono il Giuliano ve n'è dunque alcuno che, pur allacciandosi ai segreti impulsi egoistici dell'azione, si esteriorizza nella tendenza alla realizzazione di interessi e di fini impersonali, rispecchianti i sentimenti, gli orientamenti, gli interessi economico - sociali e politici di determinati gruppi sociali, di cui egli si fece portatore; e ciò basta a dare una colorazione politica ai reati in esame poichè, nel concorso di moventi privati con moventi politici, la legge non esige che questi ultimi siano stati la spinta prevalente nel dinamismo psichico dell'azione.

615

Ma tale colorazione politica - che si riverbera anche sui correi, poichè essi non ebbero motivi diversi da quelli promossi dal Giuliano nel suo discorso di "Cippi" a giustificazione del delitto - non vale nella fattispecie a porre in una luce meno cruda i fatti o gli autori.

Con chiara nozione giuridica i primi giudici hanno ricondotto tali fatti nell'ambito del delitto terroristico che, malgrado il fine politico, dal delitto politico si distingue per gli elementi che lo caratterizzano, quali la preordinazione dei mezzi atti a porre in concreto pericolo la pubblica incolumità, la potenzialità diffusiva e la offeratezza degli stessi, la vasta estensione degli effetti immediati, il fine di terrorizzare la popolazione, elementi che tutti ricorrono nella strage di Portella della Ginestra e negli attentati alle sedi comuniste come risulta dalla motivazione che precede.

Nel delitto terroristico il fine politico si scolora di fronte all'allarme sociale che la gravità del reato produce ed alla cieca criminalità degli autori; resta assorbito nel carattere di delitto comune che prevale o lo soverchia.

In tale situazione è evidente come non sussista l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale richiesta sul riflesso della politicità del delitto.

Come insegna la Suprema Corte l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 c.p. ricorre quando "l'agente abbia chiaramente dimostrato di volersi origere a vindice con la propria azione delittuosa di superiori principi morali accettati per comune e diffusa convinzione della coscienza etica di un popolo in un determinato periodo storico,

616

oppure per loro natura immanenti in ogni tempo ed in ogni luogo" (Cass. pen. 1, 20.9.1954, ric. Kretsch; Giust. Pen. 1954, II, 616, n. 575); ipotesi che è ben fuori da quella di specie in cui, a parte il concorso di reati privati e la immanità del delitto, il movente politico è costituito dalla difesa di interessi di classe in contrasto col progresso civile e con la coscienza etica della collettività.

78. - Nel corso della discussione finale uno dei difensori, sostenendo che la pena dell'ergastolo prevista dagli artt. 17 e 22 c.p. sia incompatibile, per la sua perpetuità, col principio che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione dei condannati", fissato dall'art. 27, secondo capoverso, della Costituzione, ha proposto una questione di legittimità costituzionale, che a norma dell'art. 23 della Legge 11 marzo 1953 n. 67, questa Corte avrebbe sollevato d'ufficio se non fosse manifestamente infondata.

Già le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte con decisione 16 giugno 1956, ric. Tondi (Giust. Pen. 1956, I, 236), si sono pronunciate nel senso della manifesta infondatezza della questione ponendo in evidenza che, comunque e sotto qualunque aspetto si operi il raffronto tra la norma costituzionale e la norma legislativa ordinaria di cui si contesta la legittimità, nessun contrasto si delinea fra le stesse, sì che la loro compatibilità non appare in alcun modo incrinata.

Invero il precetto costituzionale non innova sul fonda-

617

mento e sul valore della pena, nè afferma principi diversi da quelli che la legislazione anteriore non avesse ricevuti; ha accennato, con senso di alto valore sociale ed umano, un principio etico che permea di sé il diritto moderno, e, imponendo, quale presupposto, che, pur nel suo carattere afflittivo, il trattamento penitenziario sia informato al rispetto della dignità della persona umana, vuole che, unitamente agli altri fini, la cui individuazione lascia al diritto penale, la pena tenda sempre ed in ogni caso alla superiore finalità della rieducazione e della redenzione del condannato.

Il testo della norma nella sua formulazione chiaramente esprime il nesso che lega la prima alla seconda proposizione, poichè è proprio attraverso le modalità di esecuzione della pena che si attua il processo di rieducazione e di redenzione morale che innanzi tutto è un fatto interiore, un superamento spirituale volto a vincere, nel travaglio della espiazione, le proprie tendenze antisociali, premessa necessaria del riadattamento alla vita sociale.

L'art. 27 della Costituzione non dispone per le pene detentive; ripudia tuttavia la pena di morte, salvo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra; e dal fatto che non abbia ripudiato pure la pena dell'ergastolo è lecito dedurre che il legislatore costituente non abbia ravvisato nella perpetuità di pena un motivo di incompatibilità col suo accennato fine.

Del resto, sul piano giuridico e sociale la funzione espiatrice della pena ben si concilia col fine del pari essenziale della retribuzione etica e della intimidazione; ed, ove si consideri che scopo principale della rie-

616

educazione del condannato è la reintegrazione della sua personalità morale senza di che non potrà esservi ricupero sociale, agevolmente si comprende che la pena dell'ergastolo - prevista per quelle forme di grave ed offerta criminalità, nelle quali non sempre il ricupero sociale si consegue - non è di per sé contraria né ad un trattamento penale umanitario, né alla rieducazione del condannato.

Non lo è riguardo al primo aspetto perché esso non attiene alla durata, bensì alle modalità di esecuzione della pena e l'ergastolo non implica una esecuzione penale diversa da quella delle pene detentive temporanee; non lo è in relazione al secondo per sé, anche nella ipotesi della pena perpetua, la rieducazione morale può conseguire la finalità esteriore del ricupero sociale: da un lato essa costituisce il presupposto per l'esercizio della facoltà di proposta di grazia che, ai sensi dell'art. 201 del Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena 18 giugno 1951 n. 707 può farsi quando, dopo venti anni di espiazione, il condannato, "per la condotta tenuta e per le prove date di attaccamento al lavoro, sia giudicato meritevole di particolare considerazione", e dall'altro alimenta la speranza che la redenzione nella pena valga a dischiudere, per via di grazia, la via della libertà.

Se la riforma penale che si auspica porti un temperamento alla gravità della pena, accendendo vieppiù tale speranza mediante l'estensione dell'istituto della liberazione condizionale, lo stimolo alla emenda ne risulterà incoraggiato, se il rilievo non conduce a conclusione

613

diversa da quella cui questa Corte è pervenuta affermando la manifesta infondatezza della quistione di legittimità costituzionale come sopra proposta.

79. - La ricostruzione storica dei fatti, la valutazione della personalità degli autori, l'orientamento difensivo nel giudizio di primo grado, l'esito delle denunce presentate dall'On. Prof. Giuseppe Testa, dal giornalista Vincenzo Caputo e dall'Ingegnere (v. n. 50, I), il mutato atteggiamento degli imputati in questa sede e la critica delle prove privano di concreto fondamento la richiesta di applicazione di circostanze attenuanti generiche basata sul riflesso di una situazione locale nella quale il Giuliano avrebbe operato "come poteva operare un plotone di polizia" (v. n. 53, II, 7) e per una causale che il difensore in primo grado della maggior parte degli imputati indicò "nella regione di stato del regno di Giuliano".

La carenza dello Stato, conseguente alla disfatta, determinò, ed - come si è detto (v. n. 1 e n. 2) - un clima propizio al sorgere ed al consolidarsi del complesso fenomeno Giuliano, ma al tempo dei fatti, cessata l'Amministrazione Militare Alleata, lo Stato Italiano aveva ripreso tutto il potere e lo esercitava attraverso i propri organi che andava rieostituendo o potenziando pur con non lievi difficoltà.

I primi giudici hanno puntualizzato questo aspetto esattamente; e, a conclusione di quanto la Corte ha avuto occasione di rilevare e di considerare nel corso della motivazione che precede, può affermarsi ora con maggiore fondamento che nessun elemento serio e concreto - poichè

600

di certo nessun idoneo elemento può dedursi dai metodi e dai sistemi adottati dagli organi preposti alla repressione del banditismo in Sicilia per il conseguimento di questo fine (v. n.57, II) - autorizza il governo rispetto ventilato ancora in questa sede dalla difesa dello Sciortino (v. n.58). Al contrario, la fitta schiera dei creduti nello adempimento del dovere testimonia che incessante, tenace, coraggiosa è stata ognora la lotta condotta dagli organi di polizia (Pubblica Sicurezza, Carabinieri, altri militari dell'Esercito in servizio di ordine pubblico e di sicurezza) contro il Giuliano e la sua banda (v. n.3 e n.4).

Situazione di ambiente eccezionale, certamente, e sotto vari riflessi anche paradossale, che, se vale a spiegare la grande difficoltà della repressione, non può tuttavia giustificare, di fronte a delitti tanto gravi ed allarmanti, la pretesa estrema difficoltà per chiunque di comprendere dove finisca il bene e dove cominciasse il male (v. n.54, II, A, B).

Ciò posto, dopo quanto sopra si è detto intorno al carattere dei delitti, alle ragioni di movente per gli appartenenti alla banda (prevalentemente privato ed egoistico), alla personalità dei colpevoli, la Corte non trova alcun motivo, sia nell'ambito delle direttive fissate dall'art.103 c.p., sia al di fuori di esse, per concedere agli imputati Ferranova Antonino fu Giuseppe, Annino Frank, Lisciotta Francesco, Cucinella Antonino e Gagliardi Francesco l'invocato beneficio delle circostanze attenuanti generiche; non occorre in loro favore nemmeno il comportamento processuale che è stato pretervto,

681

invidioso, privo di ogni senso di reciprocità, anche in questa fase del procedimento.

In particolare va tenuto presente: che il Terranova, il Mannino, il Pisciotto, il Cucinella hanno dato prova, con la loro condotta antecedente, contemporanea e susseguente ai reati, di una capacità di delinquere, veramente impressionante e di una pericolosità sociale che non può essere sottovalutata ove si pensi che il Mannino, tornato in Sicilia dopo l'avventura Tunisina, tentò di riprendere i contatti con i resti della banda e riprese a commettere delitti; che il Cucinella, per cui si è fatto leva anche sullo stato di mente, non si palesa meritevole di un'attenuazione della pena neppure sotto il riflesso della sua costituzione nervosa, poichè nessuna circostanza, inerente a manifestazioni della sua personalità, conduce a ritenere che al momento dei fatti egli versasse in uno stato di alterazione psichica che, pur non raggiungendo il livello del vizio parziale di mente, diminuisse in qualche modo la sua capacità di intendere e di volere; che il Gaglio, infine, avendo l'età di ventisette anni ora già un uomo di esperienza e fu tratto al delitto, per nero calcolo, dall'interesse da far parte della banda come è dimostrato dal sequestro Astra.

Per Genovese Giuseppe non sono state chieste attenuanti generiche; tuttavia la Corte, ponendosi il problema, osserva che anche nei confronti dello stesso ricorrono gli elementi ostativi rilevati per gli appartenenti alla banda.

<sup>11</sup> Lo Sciortino, benchè affiliato anche lui alla banda, è in una posizione diversa e si differenzia dagli altri banditi per moventi e per fini (v. n. 78): non era un